

## Risposta n. 110/2026

**OGGETTO:** *Utilizzo in compensazione di crediti da Superbonus ex articolo 121 del d.l. 34 del 2020 – debiti previdenziali iscritti a ruolo – blocco alle compensazioni ex articolo 31 del d.l. 78 del 2010*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

ALFA, di seguito anche istante, fa presente di essere «*debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione [...]*», come da cartelle esattoriali allegate.

«*Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, accolta in data [...] per un totale di 72 rate mensili*».

L'istante «*intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di cui all'art.119 DL 34/2020 (Superbonus), codice tributo 7719, quota annuale 2026*. L'intenzione dello scrivente è quella di utilizzare tale credito (pari a circa

[...] €) per procedere all'estinzione totale o parziale del debito residuo delle suddette cartelle esattoriali entro l'anno solare 2026, mediante il sistema della compensazione "orizzontale" nel modello F24».

Ciò premesso, l'istante chiede di confermare «se possa legittimamente estinguere le cartelle esattoriali descritte [...] utilizzando in compensazione nel modello F24 il credito di imposta codice 7719, annualità 2026, acquistato da terzi, effettuando un pagamento parziale o totale del ruolo nel corso dell'anno 2026».

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante «ritiene che l'operazione di compensazione sopra descritta sia pienamente legittima sulla base dei seguenti riferimenti normativi e di prassi:

- Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: stabilisce che il modello F24 può essere utilizzato per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali se convenzionate.

- Risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021: istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (Codice Ente 0013), rendendoli di fatto compensabili "orizzontalmente".

- Art. 2-quater del D.L. n. 11/2023: norma di interpretazione autentica che chiarisce come la compensazione ex art. 17 D.Lgs 241/97 sia ammessa anche tra enti impositori diversi, superando ogni dubbio circa la natura "privatizzata" della Cassa Forense.

- Risposta a Interpello n. 478/2023: con la quale l'Agenzia ha confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con i crediti da bonus edilizi.

*In virtù della rateizzazione regolarmente accolta in data 11/02/2026, non sussiste inoltre la preclusione di cui all'art. 31 del D.L. 78/2010 (debiti scaduti > 1.500 €), in quanto il debito rateizzato è considerato regolarizzato».*

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - stabilisce che *«I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

A decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha introdotto al richiamato articolo 121 il successivo comma 3-bis, secondo cui *«[i]n presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, [...], per importi complessivamente*

*superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

Allo stato, se da un lato - in mancanza del predetto regolamento attuativo - la sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti da Superbonus in presenza di ruoli per importi superiori ad euro 10.000 non può ritenersi ancora applicabile (cfr. risposta ad interpello n. 237, pubblicata il 29 novembre 2024), dall'altro, resta valido quanto previsto dal richiamato articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La disposizione in parola stabilisce che «*[i]n deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della*

*riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, [...] per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».*

Infine, il più volte richiamato comma 1 dell'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, prevede che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. [...]. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. [...]».

Al riguardo, la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011 ha chiarito che «[c]on la citata Circolare n. 4 del 2011 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai tributi cui far riferimento, richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura [...]. Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta».

Il rapporto funzionale tra l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. n. 223 del 2006 e l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - che, ad oggi, regolamentano i limiti alla compensazione tra debiti e crediti erariali in presenza di ruoli - è stato chiarito dalla circolare n. 16/E del 20 giugno 2024: «Le due disposizioni si connotano, infatti, per caratteristiche e modalità applicative diverse previste dal legislatore; in particolare:

- ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;

- in forza del nuovo comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024, sussiste il divieto di utilizzo in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in presenza dei carichi

*affidati all'agente della riscossione di cui al medesimo comma 49-quinquies per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (ora 50.000 euro, ndr).*

[...]]».

Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile compensare debiti di carattere previdenziale, affidati all'agente della riscossione e oggetto di regolare rateizzazione, di ammontare superiore ad euro 1.500 - e, come si evince dalle cartelle allegate, inferiore ad euro 50.000 - con crediti agevolativi da Superbonus.

A riguardo, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, si osserva che nel caso di specie:

- come correttamente precisato dall'istante, non vi sono ostacoli alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (cfr. risposta ad interpello n. 478, pubblicata il 18/12/2023 in ordine alla possibilità di compensare con crediti da Superbonus i debiti previdenziali e contributivi non a ruolo relativi al personale dipendente della società istante);

- contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, in presenza di ruoli relativi a debiti previdenziali (a prescindere dall'ente di riferimento), non opera quanto previsto dall'articolo 121, comma 3-bis, né il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del d.l. 226 del 2003, né tantomeno l'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. Infatti, al di là della circostanza che tali ruoli sono oggetto di pagamento rateale regolarmente in corso, tutte le norme citate si riferiscono comunque ad «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della

*riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti [...]*».

Pertanto, i crediti agevolativi che l'istante intende acquistare potranno essere sì utilizzati in compensazione - anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 - di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall'istante stesso), ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi.

Peraltro, la possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010 ed il riferimento ivi contenuto ai «*crediti relativi alle stesse imposte*» esclude dall' ambito applicativo i crediti agevolativi.

Ciò in linea con le indicazioni presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate riscossione (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/i-servizi-di-ader-a-portata-di-click/parte-seconda-quali-sono-i-servizi-di-ader/pagare-attraverso-una-compensazione/>) laddove, con riferimento alla "Compensazione volontaria crediti erariali/debiti erariali (art. 31 DL n. 78/2010)", si precisa che «*È possibile pagare anche parzialmente somme richieste nelle cartelle di pagamento che riguardano imposte erariali (es. IRPEF, IVA) e oneri accessori, compensandole con crediti di imposta erariali (compensazione ex art. 31 DL n. 78/2010)*».

Per completezza, si rappresenta che «*in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti [...], non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche,*

*inderogabili norme di legge. [...]*» (così Cassazione, sentenza 05/07/2017, n. 16532; ma, nello stesso senso, Cassazione, ordinanze 22/06/2021, n. 17836 e 14/12/2023, n. 35094).

In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non può essere condivisa.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**